

ALLEGATO I – SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA DI TNT (TESSUTO NON TESSUTO) STERILE PER SALA OPERATORIA

LOTTO _____ - CIG _____

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NO, con sede legale in Novara, v.le Roma 7, P.IVA 01522670031, in persona del _____, _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, dotato del potere di rappresentanza legale dell'ASL NO (di seguito nominata, per brevità, anche "*Committente*") ai sensi dell'Atto Aziendale, approvato con Deliberazione n. 198 del 24/05/2019

E

_____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, al n. _____, REA _____, C.F. _____ / P.IVA _____, in persona del _____, _____, (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

a) l'Amministrazione dell'ASL NO, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del/i Fornitore/i a cui affidare la fornitura di TNT (tessuto non tessuto) sterile per sala operatoria, suddivisa in due lotti, mediante gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità anche "*Codice*"), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. _____ del _____ e sulla GUUE

n. _____ del _____

c) con Determinazione del Direttore n. _____ del _____ l'Amministrazione dell'ASL

NO ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto del lotto/i _____ in

favore di _____ ;

d) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

e) il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

f) è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;

g) il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica per le stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di euro _____, polizza _____, rilasciata/e da _____, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'A.S.L. NO;

i) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza, secondo quanto disposto dall'art. 5.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato, nonché il/i nominativo/i del/i Referente/i di fornitura ed il/i relativo/i riferimento/i telefonico/i ed indirizzo/i mail, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica (n. _____ del _____), l'offerta tecnica (n. _____ del _____), la campionatura, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche "*Capitolato*") e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle Linee Guida di attuazione adottate dall'ANAC;
- d) dal codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL NO, Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16/04/2013) e aziendale dell'A.S.L. NO, adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 20/03/2019, reperibile al link <http://trasparenza.asl.novara.it/> "Disposizioni generali → Atti generali" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far conoscere ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi, migliorative per la Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad apporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Committente.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di TNT (tessuto non tessuto) sterile per sala operatoria, suddiviso in lotti, occorrente all'ASL NO.

Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a fornire i dispositivi medici del/i lotto/i _____ nonché ad eseguire i servizi connessi, come di seguito meglio esplicitato:

a) unitamente alla fornitura dei dispositivi medici, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- trasporto e consegna;
- assistenza alla fornitura;

tutto come meglio descritto ed alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato. Il corrispettivo dei predetti servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'ASL;

b) la fornitura dei dispositivi medici ed i servizi connessi dovranno, rispettivamente, rispondere alle specifiche tecniche ed essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità alle prescrizioni stabilite nel Capitolato.

Art. 3 Durata

Il presente contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal _____.

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di mesi 24 (ventiquattro), su comunicazione scritta della Committente almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

In presenza di convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. S.p.a.) o da CONSIP S.p.A. ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui la Committente debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34 – 189 del 28/07/2014 e/o ulteriori emanande disposizioni, successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi, si dispone che il rapporto contrattuale è automaticamente risolto, senza che la Committente debba corrispondere alcuna somma alla ditta fornitrice, a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento, il giorno di inizio di esecuzione del contratto conseguente alla gara che verrà espletata per l'acquisizione del bene/servizio corrispondente a quello disciplinato dal presente contratto.

La Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per la Committente.

Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, in euro _____ (_____) IVA esclusa.

I singoli prezzi unitari, IVA esclusa, per la fornitura dei prodotti di cui al lotto ____ vengono di seguito riportati:

I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

La revisione del prezzo:

a) potrà essere richiesta solo a decorrere dal secondo anno (tredicesimo mese) dalla data di inizio del contratto e non potrà in nessun caso essere richiesta per periodi precedenti alla data della richiesta;

b) ad essa si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

La richiesta di revisione deve essere motivata e comprovata da idonea documentazione giustificativa da parte del Fornitore. La stazione appaltante, previa istruttoria, comunica le risultanze al Fornitore. In ogni caso, la revisione non potrà essere riconosciuta per importi superiori a quelli degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (c.d. indici FOI), ovvero dei prezzi di riferimento, ove esistenti;

c) l'eventuale variazione riconosciuta verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione:

d) dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

Art. 5 Corrispettivi e fatturazione

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla Committente, saranno determinati sulla base del prezzo unitario riferito al prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui al documento dell'offerta economica n. _____ del _____ e riportato all'art. 4 del presente contratto, moltiplicato per le quantità oggetto di ciascun ordine di fornitura. Il prezzo unitario e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del prodotto, anche

dei servizi connessi e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture periodiche mensili posticipate da prodursi da parte del Fornitore, dovranno riferirsi esclusivamente al periodo, alle forniture ed ai servizi effettivamente prestati ed accertati dall'A.S.L.

Il formato delle fatture, per la loro ricevibilità, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'allegato A del D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (inserimento in fattura dei codici CIG).

Sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite all'A.S.L. NO. Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche all'A.S.L. NO è il seguente: W4RK2S.

L'importo delle fatture verrà bonificato dall' A.S.L. NO sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____, come indicato dal Fornitore con nota _____.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13/08/2010, n. 136.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'A.S.L. NO in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, previo accertamento che la prestazione sia stata effettuata nei termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione contrattuale ed acquisizione del DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'A.S.L. NO provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il

DURC verrà disposto dall'A.S.L. NO direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'A.S.L. NO invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'A.S.L. NO paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza: sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori; si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d stessa decreto).

Per quanto concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data di protocollo nel registro fatture passive dell'ASL NO (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs.

231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 09/10/2002, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'A.S.L. NO, interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

Qualora il Soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà essere concessa deroga alla regola suesposta.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 6 Trasporto e consegna

La consegna dei dispositivi medici dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5.1 del Capitolato.

A seguito della ricezione dell'ordinativo il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei dispositivi medici per il quantitativo e la tipologia indicati nell'ordine di fornitura

Art. 7 Resi

Nel caso di consegna di prodotti con difformità quali-quantitative, il Fornitore ha l'obbligo di attenersi a quanto stabilito all'art. 5.2 del Capitolato.

Art. 8 Indisponibilità temporanea del prodotto e “fuori produzione”

Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità del contratto, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più dispositivi medici offerti a causa della loro indisponibilità temporanea, dovrà procedere secondo le modalità stabilite all'art. 6.1 del Capitolato.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della messa “fuori produzione” degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto all'art. 6.2 del Capitolato. In caso di esito negativo delle verifiche relative ai dispositivi medici offerti in sostituzione la Committente dichiarerà risolto, anche solo in parte, il contratto.

Tuttavia, non si procederà alla risoluzione del contratto di cui sopra qualora il Fornitore comunichi tempestivamente alla Committente l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o ad un prezzo migliorativo di quest'ultimo; detta offerta dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al Capitolato, che potrà validamente sostituire il prodotto reso indisponibile solo a seguito di espressa accettazione da parte della Committente.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione della Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne.

Art. 9 Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore ha l'obbligo di attenersi a quanto disposto all'art. 6.3 del Capitolato.

Art. 10 Verifiche del prodotto

La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione del contratto, in particolare, per tutta la durata la Committente ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei

dispositivi medici consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara, con le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato.

Art. 11 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASL NO o imputabili alla stessa ASL), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, l'ASL NO potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura (cfr. art. 5.1 Capitolato) o della momentanea indisponibilità dei prodotti (cfr. art. 6.1 Capitolato) rispetto al termine massimo stabilito, l'ASL NO applicherà al Fornitore una penale pari all'1‰ (unopermille) del valore dell'ordine di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;

b) in caso di difformità quali/quantitativa dei prodotti consegnati ovvero per il ritiro e sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa (art. 5.2 Capitolato), anche a seguito di verifica del prodotto (art. 7 Capitolato), per ogni giorno lavorativo di ritardo la penale è stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (cfr. art. 5.3 Capitolato), non imputabile all'ASL NO ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 2 giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASL NO una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del contratto per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche

solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'ASL NO applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di esito negativo di ciascuna verifica richiesta dall'ASL NO in corso di fornitura effettuata a spese del Fornitore presso un laboratorio accreditato, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASL NO una penale pari all'1‰ (unopermille) del valore del contratto (relativamente al prodotto oggetto di verifica).

L'ASL NO potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 Procedimento di contestazione dell'inadempimento

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, alla Committente, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Committente, a giustificare l'inadempienza, la Committente potrà procedere essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 11.

La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 13 Recesso

L'A.S.L. NO ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione committente.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Art. 14 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'A.S.L. NO che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1

lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'A.S.L. NO al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 Risoluzione per inadempimento

L'A.S.L. NO si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'A.S.L. NO ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'A.S.L. NO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del Codice;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL NO;

d) nei casi di cui ai seguenti articoli: subappalto (art. 19); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 20); cauzione definitiva (art. 21); Patto di integrità (art. 25).

e) Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Fornitore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Nei casi di inadempienze del soggetto aggiudicatario, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dall'A.S.L. NO per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegnerà a fornire all'A.S.L. NO tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente consegnate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'A.S.L. NO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'A.S.L. NO procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'A.S.L. NO potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'A.S.L. NO può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 Fallimento del Fornitore e morte del titolare

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'A.S.L. NO proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-

ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'A.S.L. NO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'A.S.L. NO provvederà a effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati al Fornitore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'A.S.L. NO, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'A.S.L. NO sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.S.L. NO o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore deposita presso l'A.S.L. NO il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il Fornitore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto il Fornitore trasmette:

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'A.S.L. NO non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'A.S.L. NO procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non

configurano subappalto, deve comunicare all'A.S.L. NO, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'A.S.L. NO le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.L. NO, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. NO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'A.S.L. NO inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'A.S.L. medesima. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.S.L. NO, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,

l'A.S.L. NO può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 20 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'A.S.L. NO.

L'A.S.L. NO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta

del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. NO, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'A.S.L. NO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 21 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'A.S.L. NO.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'A.S.L. NO, con la quale verrà attestata

l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'A.S.L. NO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 e 16 del presente contratto.

Art. 22 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'A.S.L. NO, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti all'art. 4 del Disciplinare di gara.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'A.S.L. NO, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata dall'Amministrazione committente.

Art. 23 Direttore di esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'A.S.L. NO nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, al quale verranno attribuite le funzioni di cui agli artt. 16 e seguenti del Decreto n. 49/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto "Regolamento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", che opererà in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni dell'offerta.

Art. 24 Tutela e sicurezza dei lavoratori

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati in Euro 0,00 (zero/00).

Art. 25 Patto di integrità

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'A.S.L. NO nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'A.S.L. NO e gli operatori economici di

cui al punto che precede, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Fornitore assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.

Art. 26 Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 14, Codice e dell'art. 6 del d.l. 23/12/2013, n. 145 convertito con l. 21/02/2014, n. 9.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi, per maggiori dettagli si rimanda all'allegato documento "Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per i fornitori/contraenti".

Art. 28 Clausola risolutiva antimafia

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011.

Art. 29 Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Novara.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

La ditta

ASL NO

Allegati

patto di integrità

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per i fornitori/contraenti”.